

Schema sinottico delle proposte d'emendamento al DDL 1817
 "Legge Finanziaria 2008" in materia di Adozioni Internazionali

| Attuale testo | Art. 54bis. - (Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali) |
|--|--|
| <p>Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917</p> <p>Articolo 10 - Oneri deducibili</p> <p>1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: [...]</p> <p>l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;</p> | <p>1. È abrogata la lettera l-bis) dell'art. 10, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera l-bis).</p> |
| <p><i>[Sulla base della normativa vigente non è prevista nessuna detrazione per quanto attiene alle spese sostenute nell'ambito di una procedura per adozione internazionale.]</i></p> | <p>2. Di seguito all'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è aggiunto il seguente articolo:</p> <p>«Art. 15-bis "Detrazioni per adozione internazionale" – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'Ente Autorizzato nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184.».</p> |

| Attuale testo | Art. 54bis. - (Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali) |
|--|--|
| <p>Lettera m., comma 3, articolo 31, Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184:</p> <p>3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: [...]</p> <p>m. certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.</p> | <p>3. È abrogata la lettera m., comma 3, articolo 31, Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.</p> |
| <p>Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005)</p> <p>152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.</p> | <p>4. L'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:</p> <p>«152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "<i>Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali</i>" finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. ».</p> |

| Attuale testo | Art. 54bis. - (Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali) |
|---|---|
| <p><i>[L'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) prevede il riconoscimento di "conformità" solo per quei programmi presentati da Enti idonei (ONG riconosciute dal MA-E).</i></p> <p><i>Per i contratti con i lavoratori applicati a tali programmi le ONG possono chiedere la registrazione con gli oneri contributivi a carico del fondo INPS appositamente costituito.]</i></p> | <p>5. Dopo il comma 2-quater, dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente comma:</p> <p>«2 -quinquies - I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli Enti Autorizzati di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le Adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) della presente legge. Tali programmi sono conformi ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 e i contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti Autorizzati di cui al presente comma sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di cooperante ai sensi della presente legge.».</p> |